

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALL'AREA LIDO COMUNALE

ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) e art. 25 della Convenzione 21.04.2006

- INDICE -

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Principi di accesso

CAPO II – SISTEMA DI CONTINGENTAMENTO DEGLI ACCESSI

Art. 4 – Istituzione del sistema di accesso contingentato

Art. 5 – Modalità di rilascio del braccialetto identificativo

Art. 6 – Deroga per minori residenti

CAPO III – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINA DELL'AREA

Art. 7 – Norme di comportamento

Art. 8 – Divieti specifici

CAPO IV – CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 9 – Poteri del personale incaricato

Art. 10 – Sanzioni

CAPO V – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Art. 12 – Efficacia e durata

Art. 13 – Rinvio

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e fruizione dell'Area Lido Comunale di Mandello del Lario, sita in località Lido/Giardini, al fine di garantire:

- la tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- il mantenimento dell'ordine e del decoro dei luoghi;
- una corretta e sicura fruizione dell'area, anche in considerazione dell'elevato afflusso di persone nel periodo estivo;
- la prevenzione di fenomeni di sovraffollamento incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- "Area Lido Comunale": l'intero compendio immobiliare e demaniale affidato in concessione al Gestore, comprensivo della spiaggia, delle aree nude, dei servizi igienici, del bar, del ricovero barche e delle aree accessorie;
- "Gestore": l'Associazione Sportiva Canottieri Moto Guzzi, concessionaria dell'Area Lido Comunale ai sensi della Convenzione del 21.04.2006;
- "Personale incaricato": i soggetti nominati dal Gestore per la gestione e il controllo degli accessi e del corretto utilizzo dell'area;
- "Braccialetto identificativo": il dispositivo rilasciato al momento dell'accesso ai fini dell'identificazione e del contingentamento delle presenze;
- "Minore": il soggetto che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
- "Periodo estivo": il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 3 – Principi di accesso

L'accesso all'Area Lido Comunale è garantito a titolo libero e gratuito a tutti i cittadini, nel rispetto degli orari stabiliti dalla Convenzione e dal presente Regolamento, nei limiti della capienza massima determinata in ragione delle esigenze di sicurezza, ordine pubblico e corretta fruizione dell'area.

CAPO II – SISTEMA DI CONTINGENTAMENTO DEGLI ACCESSI

Art. 4 – Istituzione del sistema di accesso contingentato

E' istituito un sistema di accesso contingentato all'Area Lido Comunale mediante rilascio di braccialetto identificativo.

Il limite massimo di presenze contemporaneamente consentite è determinato in n. 500 persone salvo deroghe per eventi preventivamente comunicati all'amministrazione.

Fino al raggiungimento del limite massimo di presenze, l'accesso è garantito a chiunque. Al superamento di tale limite, i nuovi accessi sono sospesi fino a nuova disponibilità, con facoltà del personale incaricato di organizzare apposita area di attesa esterna all'ingresso.

Fatta salva la puntuale verifica del rispetto della capienza massima, è possibile prevedere, in orario serale, in giornate di scarsa affluenza o per la gestione di scolaresche o gruppi, metodi per il conteggio degli ingressi, diversi da quelli previsti dal presente articolo e dai successivi art. 5 e 6.

Art. 5 – Modalità di rilascio del braccialetto identificativo

Il rilascio del braccialetto identificativo è subordinato alle seguenti condizioni:

1. Prenotazione on line o in loco dell'ingresso previa indicazione dei dati necessari per il rilascio del braccialetto numerico/identificativo.
2. Esibire un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente di guida o documento equipollente ai sensi di legge).
3. Per i minori di anni 18, presentazione contestuale di un genitore, di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il braccialetto identificativo è strettamente personale, non cedibile a terzi e deve essere indossato per tutta la durata della permanenza nell'area. La sua consegna al personale incaricato, all'uscita dall'area, determina il decremento del contatore delle presenze.

Art. 6 – Deroga per minori residenti

In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, n. 3, il braccialetto identificativo può essere rilasciato direttamente ai minori residenti nel Comune di Mandello del Lario e nei Comuni limitrofi di Abbadia Lariana e Lierna, anche in assenza di accompagnatore maggiorenne.

Il minore che accede senza accompagnatore ai sensi del presente articolo dovrà comunque rispettare le indicazioni previste dall'art. 5 comma 1 n.1 e.2.

CAPO III – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINA DELL'AREA

Art. 7 – Norme di comportamento

All'interno dell'Area Lido Comunale è fatto obbligo a tutti i frequentatori di:

- rispettare il presente Regolamento e le disposizioni impartite dal personale incaricato;
- mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico, alla sicurezza urbana e al decoro dei luoghi;
- non ostacolare le operazioni di controllo e verifica delle presenze;
- non cedere il braccialetto identificativo ad altri soggetti;
- rispettare gli spazi comuni e le strutture presenti nell'area;
- non introdurre sostanze stupefacenti o psicotrope, o bevande alcoliche e superalcoliche, fatte salve quelle acquistate presso il bar del Lido;
- non accendere fuochi o utilizzare fornelli a gas/elettrici al di fuori delle aree eventualmente dedicate;
- non abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.

Art. 8 – Divieti specifici

Nell'Area Lido Comunale sono specificamente vietati:

- i tuffi e la balneazione nelle aree non consentite o segnalate come pericolose;
- l'introduzione di cibi e bevande fatte salve bottigliette d'acqua e piccoli snack e cibi per con particolari necessità (neonati) e intolleranze;
- la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti;
- le risse, i comportamenti aggressivi, gli atti osceni in luogo pubblico e qualsiasi condotta lesiva dell'incolumità altrui;
- l'ingresso con animali privi di guinzaglio e museruola, salvo diversa indicazione nelle aree appositamente dedicate;
- l'utilizzo di attrezzature sonore ;
- qualsiasi attività commerciale non autorizzata

CAPO IV – CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 9 – Poteri del personale incaricato

In attuazione dell'art. 25 della Convenzione, il personale incaricato è autorizzato a:

- verificare l'identità degli accedenti e il possesso del braccialetto identificativo;
- negare l'accesso a soggetti che non soddisfino i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento;
- disporre l'allontanamento di soggetti che assumano comportamenti contrari all'ordine pubblico, alla sicurezza urbana, al decoro dei luoghi o alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- segnalare alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale i comportamenti suscettibili di rilevanza penale o amministrativa.

L'allontanamento viene disposto mediante comunicazione verbale. In caso di resistenza o inottemperanza, il personale incaricato richiede l'intervento della Polizia Locale o delle Forze dell'Ordine.

Art. 10 – Sanzioni

Le violazioni del presente Regolamento comportano:

- l'allontanamento immediato dall'Area Lido Comunale;
- la segnalazione alle competenti autorità per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da disposizioni normative speciali;
- interdizione temporanea dall'accesso all'area, nei casi di recidiva o particolare gravità della condotta.

CAPO V – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti ai sensi del presente Regolamento sono trattati dal Gestore in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità di sicurezza e gestione degli accessi di cui al presente Regolamento nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I dati non saranno comunicati a terzi, salvo obbligo di legge o richiesta delle autorità competenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 GDPR è affissa all'ingresso dell'Area Lido Comunale e disponibile presso il personale incaricato.

Art. 12 – Efficacia e durata

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di presa d'atto da parte della giunta comunale.

Il Regolamento è affisso all'ingresso dell'Area Lido Comunale, pubblicato sul sito istituzionale del Comune e trasmesso all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 24 della Convenzione del 21.04.2006.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni della Convenzione stipulata tra il Comune di Mandello del Lario e l'Associazione Sportiva Canottieri Moto Guzzi in data 21.04.2006 e successive modifiche, nonché alle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di sicurezza urbana, ordine pubblico e tutela del demanio lacuale

Mandello del Lario, 17 giugno 2026

Presidente

A.S.D Canottieri Moto Guzzi


CANOTTIERI MOTO GUZZI
Fondata nel 1929
STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO
MANDELLO DEL LARIO